



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica | » | 7 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 8 |
| Disegno di legge | » | 12 |
| Testo del Protocollo in lingua ufficiale | » | 13 |
| Traduzione non ufficiale in lingua italiana | » | 26 |

ONOREVOLI SENATORI. -

Inquadramento storico e concettuale

Il Terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (titolo originale: *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure*) istituisce, sullo schema previsto anche per le altre principali convenzioni ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo a disposizione dei minori per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione. Tale meccanismo fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo (CRC - di seguito «Comitato»), costituito da diciotto esperti indipendenti e istituito originariamente per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli opzionali da parte degli Stati parte a tali strumenti.

La genesi del Protocollo in questione è da datare all'11ma sessione del Consiglio dei Diritti umani dell'ONU (giugno 2009), allorché tale organo istituì un «*Open-ended Working Group*» che lavorasse alla preparazione di un progetto di protocollo alla Convenzione del 1989. Lo scopo era quello di istituire un sistema di ricorsi che fosse complementare a quello già previsto dagli ordinamenti nazionali e che allo stesso tempo lo rafforzasse, garantendo in tal modo ai minori di beneficiare di una maggiore tutela dei diritti dei quali sono riconosciuti come titolari. Come anticipato, in questo modo la Convenzione sui diritti del fanciullo sarebbe stata inoltre parificata alle altre adottate in ambito ONU e già dotate di un meccanismo

di ricorso individuale (anch'esso sovente previsto in forza di protocolli opzionali). La *ratio* alla base di meccanismi di tal fatta consiste nella circostanza per cui, affinché i diritti umani abbiano un riscontro tangibile, è necessario garantire ai titolari degli stessi l'accesso ad un sistema di giustizia che li tuteli e li protegga da eventuali violazioni delle fattispecie giuridiche di rispettiva titolarità. Nel caso specifico dei minori, essi vivono in virtù del proprio *status* una peculiare condizione di dipendenza, la quale può comportare particolari difficoltà nel perseguimento della giustizia a fronte di violazioni dei loro diritti. Per questa ragione si è ritenuto necessario costruire un sistema che ampliasse il grado di protezione nei loro confronti.

Il testo del Protocollo è stato adottato per *consensus* il 19 dicembre 2011 durante la 66ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è stato aperto alla firma il 28 febbraio 2012 in occasione della 19ma sessione del Consiglio dei Diritti umani. Possono aderirvi (*ex* articolo 18) tutti gli Stati parte alla Convenzione sui diritti del fanciullo o che hanno aderito a uno dei primi due Protocolli opzionali alla medesima, i quali riguardano rispettivamente la vendita, la prostituzione e la pedopornografia minorile ed il reclutamento di minori nei conflitti armati.

L'Italia è stata tra i primi Paesi a procedere alla firma del Protocollo durante la cerimonia ufficiale di apertura a Ginevra. La tutela dei diritti dei minori, in tutti i suoi aspetti, rappresenta infatti una delle linee d'azione prioritaria per la politica estera del nostro Paese, come dimostrato peraltro da numerose iniziative politiche in ambito

multilaterale. L'Italia aveva altresì formulato un *pledge* (impegno) a ratificare entro un anno il Protocollo in occasione dell'evento di alto livello sullo stato di diritto, svoltosi nel settembre 2012 a margine della 67ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Peraltro, le procedure volte a pervenire alla ratifica dello strumento sono state di fatto ostacolate dalla prematura conclusione della XVI legislatura e del susseguente cambio di Esecutivo.

Principali contenuti del protocollo

Il Protocollo, suddiviso in quattro parti, consta di complessivi ventiquattro articoli. Di tenore generale è la prima parte: l'articolo 1 stabilisce che le nuove competenze attribuite dal Protocollo al Comitato potranno da questo essere esercitate unicamente nei confronti degli Stati parte al Protocollo medesimo e non potranno riguardare disposizioni contenute in strumenti internazionali di cui lo Stato non sia parte. L'articolo 2 enuncia invece il principio del «*best interest of the child*», il quale deve guidare le attività del Comitato. L'organo deve tenere in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione alla sua età anagrafica e alla sua maturità. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del Protocollo, il Comitato adotta le proprie regole di procedura, inclusive di idonee misure di salvaguardia atte a prevenire manipolazioni dei bambini da parte di coloro che agiscono per loro conto (articolo 3). Il Comitato potrà infatti rifiutarsi di esaminare comunicazioni che ritenga non essere informate al principio del miglior interesse del bambino. L'articolo 4 stabilisce infine che è dovere dello Stato parte prendere tutte le misure necessarie per assicurare che gli individui che si appellano al Comitato o che con esso cooperano non siano soggetti ad alcuna forma di violenza o intimidazione e per questo la loro

identità non deve essere resa pubblica a meno che non diano il loro espresso consenso.

La seconda parte contiene le disposizioni di sostanza, essendo dedicata alle procedure di «Comunicazione» – forme cioè di ricorso «paragiurisdizionale» volte a denunciare e ad accertare violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima – oggetto precipuo del documento in analisi. Esse sono di due tipi: *a)* comunicazioni individuali e *b)* comunicazioni interstatali.

a) Per quanto concerne le prime, in base al disposto dell'articolo 5 possono presentare ricorso soggetti minori a titolo individuale – direttamente o mediante un rappresentante che agisca per loro conto – o a titolo collettivo, con riferimento a tutti i casi di violazione della Convenzione e dei primi due Protocolli opzionali. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da parte di un rappresentante, ciò dovrà avvenire con il consenso del minore o del gruppo di minori rappresentato, a meno che l'autore della comunicazione non possa altrimenti giustificare la propria azione.

L'articolo 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato parte convenuto l'adozione di misure provvisorie a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione. L'articolo 7 stabilisce infatti che sono *inammissibili* tutti i ricorsi:

- pervenuti in forma anonima;
- pervenuti in forma diversa da quella scritta;
- configuranti un abuso del diritto a sottoporre le comunicazioni in oggetto o che esulino dalle disposizioni della Convenzione o dei rispettivi Protocolli opzionali;
- riguardanti casi già sottoposti al Comitato o ad altre procedure internazionali;

- per cui non sono stati esauriti tutti i sistemi di ricorso nazionali, a meno che tali procedure non siano irragionevolmente lunghe o inefficaci;

- in cui la violazione denunciata risulti manifestamente infondata o difficile da verificare;

- in cui i fatti denunciati siano precedenti all'entrata in vigore del Protocollo per lo Stato parte interessato, a meno che non si siano prolungati anche dopo tale data;

- presentati oltre un anno dall'esaurimento dei ricorsi interni, a meno che non venga dimostrata l'impossibilità del rispetto di tale tempistica.

Una volta che il Comitato abbia ritenuto la comunicazione ricevibile, esso la trasmette in via confidenziale allo Stato interessato. Esso dovrà quindi fornire per iscritto, entro sei mesi, informazioni riguardanti il caso in oggetto e le eventuali misure adottate per rimediare (articolo 8). Il Protocollo offre inoltre la possibilità di addivenire ad una soluzione amichevole per chiudere il caso, mediante i buoni uffici del Comitato e nel rispetto delle norme della Convenzione e dei Protocolli (articolo 9).

L'articolo 10 disciplina invece l'esame delle comunicazioni, il quale dovrà avvenire tempestivamente e a porte chiuse, sulla base di tutta la documentazione fornita, a condizione che essa sia trasmessa anche alle parti interessate. L'esame dovrà essere più rapido nel caso in cui il Comitato abbia raccomandato l'adozione di misure provvisorie. qualora la comunicazione verta su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato dovrà peraltro tener conto della specificità di tale categoria di diritti, la cui attuazione prevede un margine di flessibilità per gli Stati. Il Comitato dovrà

quindi tenere in considerazione la ragionevolezza delle misure adottate. Una volta concluso l'esame della comunicazione, il Comitato dà tempestivamente riscontro alle parti interessate, informandole del proprio parere e trasmettendo le proprie raccomandazioni. La procedura si chiude quindi con la replica scritta, entro sei mesi, da parte dello Stato interessato, il quale dovrà informare delle misure adottate e previste per dare attuazione ai pareri e alle raccomandazioni del Comitato. Il Comitato potrà inoltre chiedere allo Stato ulteriori informazioni (anche per quanto riguarda i seguiti dati alla soluzione amichevole, se del caso), eventualmente anche in occasione della presentazione dei rapporti richiesti agli Stati parte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dai primi due Protocolli (articolo 11).

b) Per quanto riguarda le procedure di comunicazione interstatale, l'articolo 12 prevede che ciascuno Stato parte al Protocollo possa, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni con cui uno Stato parte del Protocollo affermi che un altro Stato non rispetta la disciplina della Convenzione o dei primi due Protocolli opzionali. Le comunicazioni interstatali sono ricevibili solo da parte di quegli Stati che abbiano a loro volta dichiarato di accettare la competenza del Comitato⁽¹⁾. La dichiarazione in oggetto può inoltre essere ritirata in qualsiasi momento. Anche in questo caso è previsto che il Comitato offra i suoi buoni uffici per far addivenire le parti ad una soluzione amichevole.

La terza parte del Protocollo disciplina invece la procedura di inchiesta («*Inquiry procedure*»), anche in questo caso allineando il sistema della Convenzione sui di-

⁽¹⁾ Ad oggi, Albania, Germania e Portogallo hanno dichiarato di riconoscere la Competenza del Comitato ex articolo 12 del Protocollo opzionale «*to receive and examine the communications in which a State party claims that another State party does not meet its obligations under the instruments referred to in this paragraph [to] which the State is a party*».

ritti del fanciullo a quello previsto per altre convenzioni ONU in materia di diritti umani. In base all'articolo 13, il Comitato può infatti avviare un'indagine qualora riceva informazioni valide circa presunte violazioni - gravi o sistematiche - dei diritti contenuti nella Convenzione o nei primi due Protocolli da parte di uno Stato parte al Terzo Protocollo, invitando tale Paese a cooperare nell'esame dell'informazione e sottoponendo tempestivamente alla sua attenzione le proprie osservazioni. Raccolti gli elementi dallo Stato interessato e sulla scorta di ogni altra informazione rilevante, il Comitato può quindi disporre un'inchiesta di tipo confidenziale, avvalendosi sempre della cooperazione dello Stato interessato, e può altresì prevedere all'occorrenza, previa accettazione del Paese in questione, anche una visita sul territorio del medesimo. Anche in questo caso lo Stato coinvolto ha sei mesi per rispondere alle risultanze dell'inchiesta, alle osservazioni ed eventuali raccomandazioni sottopostegli tempestivamente da parte del Comitato. L'organo potrà peraltro decidere, dopo essersi consultato con lo Stato interessato, di allegare un sunto del procedimento in questione al proprio rapporto previsto dal successivo articolo 16 (su cui vds. *infra*). Peraltro, è possibile per gli Stati parte al Terzo Protocollo dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato a svolgere inchieste sulla base di quanto previsto dall'articolo 13. Anche in tal caso, la dichiarazione in parola potrà essere successivamente ritirata. Infine, anche per quanto concerne la procedura d'inchiesta è previsto un meccanismo di *follow up*, in

base al quale lo Stato interessato potrà essere invitato ad informare sulle misure adottate o previste a seguito delle risultanze dell'inchiesta, se del caso anche in occasione della predisposizione dei citati rapporti previsti dalla Convenzione e dai primi due Protocolli (articolo 14).

Per quanto riguarda la quarta ed ultima parte, di natura principalmente procedurale, merita segnalare alcune altre disposizioni particolarmente rilevanti. Nello specifico, l'articolo 15 prevede la possibilità per il Comitato di sottoporre, col consenso dello Stato interessato, ai competenti organi, agenzie, programmi e fondi delle Nazioni Unite le risultanze dell'esame delle comunicazioni o del procedimento di inchiesta, ed ogni altro elemento utile, che indichino la necessità di assistenza tecnica o supporto ai fini del miglior adeguamento nazionale alle disposizioni della Convenzione e dei primi due Protocolli. L'articolo 16, citato in precedenza, riguarda l'obbligo, per il Comitato, di includere nel rapporto che esso è chiamato a produrre ogni due anni, in forza dell'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, anche un riassunto delle proprie attività svolte in virtù del Protocollo in oggetto. Infine, l'articolo 17 sancisce l'obbligo, per gli Stati parte al Protocollo in oggetto, di darvi adeguata pubblicità all'interno del proprio territorio, anche e soprattutto per quanto riguarda i pareri e le raccomandazioni formulate dal Comitato e concernenti il singolo Stato. Tale diffusione di informazioni andrà effettuata attraverso mezzi idonei e in formati accessibili ad adulti e bambini, inclusi quelli con disabilità.

RELAZIONE TECNICA

L'esigenza di rafforzare e completare i meccanismi nazionali previsti per consentire ai minori, i cui diritti sono stati violati, di accedere a rimedi effettivi di tutela, nonché la finalità di accrescere ulteriormente l'attuazione della Convenzione sui diritti dei minori e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi: a) alla vendita dei minori, alla prostituzione minorile e alla pedopornografia e b) al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sono alla base dell'adozione del III Protocollo opzionale relativo alla procedura delle comunicazioni.

In particolare il suddetto Protocollo regola, sullo schema previsto anche per le altre principali Convenzioni ONU in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo a disposizione dei minori per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione e dai citati Protocolli opzionali. Tale meccanismo fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo (CRC, di seguito "Comitato"), costituito da 18 esperti indipendenti e istituito originariamente per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli opzionali da parte degli Stati contraenti.

Ne discende che il presente Protocollo non istituisce nuovi organismi ma si limita a regolamentare la procedura volta all'esame delle comunicazioni da parte del Comitato, all'esito della quale quest'ultimo formulerà le proprie raccomandazioni.

Dalla verifica delle disposizioni del Protocollo emerge, pertanto, che questo non comporta, a carico dei Governi dei Paesi membri, nuovi o maggiori oneri finanziari, trattandosi di disposizioni aventi carattere prevalentemente procedurale e riguardanti, in concreto, la tutela e l'esatto riconoscimento dei diritti dei minori, rientranti nell'ordinaria attività svolta dal Ministero della giustizia in materia.

Il III Protocollo opzionale, dunque, non presenta alcun profilo di onerosità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 LUG. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del III Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sui ricorsi individuali dei minori, adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

Il Protocollo in oggetto ha come obiettivo quello di istituire, sullo schema previsto anche per le altre principali Convenzioni ONU in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo a disposizione dei minori per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto il Protocollo è un atto complementare alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, già ratificata con legge ex art. 80 della Costituzione.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

L'Italia, infatti, ha sempre dimostrato grande interesse e sensibilità nei confronti delle tematiche riguardanti diritti umani e libertà fondamentali. In particolare la tutela dei diritti dei minori, in tutti i suoi aspetti, rappresenta una delle linee d'azione prioritaria per la politica estera del nostro Paese, come dimostrato peraltro da numerose iniziative politiche in ambito multilaterale. L'Italia aveva altresì formulato un pledge (impegno) a ratificare entro un anno il Protocollo in occasione dell'Evento di Alto livello sullo stato di diritto, svoltosi nel settembre 2012 a margine della 67ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le procedure volte a pervenire alla ratifica dello strumento sono state di fatto ostacolate dalla prematura conclusione della XVI legislatura e dal susseguente cambio di Esecutivo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'ordinamento italiano non attribuisce competenze in materia minorile ad un unico organo giudiziario, ma ad una pluralità di organi: Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario sia civile che penale, Giudice tutelare, Procuratore generale della Repubblica, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.

Il principale organo giudiziario di tutela dei minori è il Tribunale per i minorenni che ha competenza civile, penale ed in materia di rieducazione. La sua competenza territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione distaccata della stessa. La composizione mista dell'organo (formato da giudici professionali ed onorari) assicura una sua effettiva specializzazione. L'attribuzione al giudice per i minorenni di una competenza ampia e molto incisiva si accompagna alla formazione di un moderno sistema di servizi sociali territoriali, di ausilio e supporto all'operato dell'attività giudiziaria.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni ha competenza civile e penale ed è non solo organo di promozione dell'azione giudiziaria ma anche di controllo e tutela dei diritti del minore (si pensi ai poteri di impugnazione e di formulazione di pareri).

Il giudice tutelare è organo giudiziario con funzione amministrativa e giurisdizionale.



Con legge n. 112 del 12 luglio 2011 è stata istituita in Italia la figura dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando in tal modo piena attuazione, da un lato, all'articolo 31 della Costituzione e, dall'altro, a disposizioni internazionali quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che fa espresso riferimento ad istituzioni specifiche per la cura degli interessi e dei diritti dei bambini e degli adolescenti nei Paesi aderenti alla Convenzione. Il Garante non si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti, che è di competenza del giudice, piuttosto promuove una tutela non conflittuale dei diritti della persona, facilitando, incoraggiando e sostenendo l'esercizio degli stessi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La ratifica del Protocollo non incide su leggi e regolamenti interni vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono proposte di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.



Non si riscontra una giurisprudenza interna e costituzionale in materia, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

Inoltre, dal punto di vista della coerenza con la normativa UE in materia di Diritti umani, il Protocollo appare in linea con la posizione comune dell'UE, da sempre impegnata a promuovere e difendere attivamente il rispetto dei diritti umani, sia al suo interno che nelle sue relazioni con i Paesi extra UE, nonché con la strategia adottata dal Consiglio d'Europa "Costruire un'Europa con e per i bambini".

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto del Protocollo di cui trattasi.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.

Il Terzo Protocollo entrerà in vigore al deposito del decimo strumento di ratifica da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite: ad oggi sono 44 i Paesi ad averlo firmato, ma solamente 9 l'hanno ratificato (Albania, Bolivia, Gabon, Germania, Montenegro, Portogallo, Spagna, Slovacchia e Thailandia).

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.



1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A
COMMUNICATIONS PROCEDURE**



**UNITED NATIONS
2011**

**OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD
ON A COMMUNICATIONS PROCEDURE**

The States parties to the present Protocol,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, the recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Noting that the States parties to the Convention on the Rights of the Child (hereinafter referred to as "the Convention") recognize the rights set forth in it to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status,

Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

Reaffirming also the status of the child as a subject of rights and as a human being with dignity and with evolving capacities,

Recognizing that children's special and dependent status may create real difficulties for them in pursuing remedies for violations of their rights,

Considering that the present Protocol will reinforce and complement national and regional mechanisms allowing children to submit complaints for violations of their rights,

Recognizing that the best interests of the child should be a primary consideration to be respected in pursuing remedies for violations of the rights of the child, and that such remedies should take into account the need for child-sensitive procedures at all levels,

Encouraging States parties to develop appropriate national mechanisms to enable a child whose rights have been violated to have access to effective remedies at the domestic level,

Recalling the important role that national human rights institutions and other relevant specialized institutions, mandated to promote and protect the rights of the child, can play in this regard,

Considering that, in order to reinforce and complement such national mechanisms and to further enhance the implementation of the Convention and, where applicable, the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography and on the involvement of children in armed conflict, it would be appropriate to enable the Committee on the Rights of the Child (hereinafter referred to as "the Committee") to carry out the functions provided for in the present Protocol,

Have agreed as follows:

PART I GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1 COMPETENCE OF THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD

1. A State party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee as provided for by the present Protocol.
2. The Committee shall not exercise its competence regarding a State party to the present Protocol on matters concerning violations of rights set forth in an instrument to which that State is not a party.
3. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State that is not a party to the present Protocol.

ARTICLE 2 GENERAL PRINCIPLES GUIDING THE FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

In fulfilling the functions conferred on it by the present Protocol, the Committee shall be guided by the principle of the best interests of the child. It shall also have regard for the rights and views of the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

ARTICLE 3 RULES OF PROCEDURE

1. The Committee shall adopt rules of procedure to be followed when exercising the functions conferred on it by the present Protocol. In doing so, it shall have regard, in particular, for article 2 of the present Protocol in order to guarantee child-sensitive procedures.

2. The Committee shall include in its rules of procedure safeguards to prevent the manipulation of the child by those acting on his or her behalf and may decline to examine any communication that it considers not to be in the child's best interests.

ARTICLE 4 PROTECTION MEASURES

1. A State party shall take all appropriate steps to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any human rights violation, ill-treatment or intimidation as a consequence of communications or cooperation with the Committee pursuant to the present Protocol.

2. The identity of any individual or group of individuals concerned shall not be revealed publicly without their express consent.

PART II COMMUNICATIONS PROCEDURE

ARTICLE 5 INDIVIDUAL COMMUNICATIONS

1. Communications may be submitted by or on behalf of an individual or group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in any of the following instruments to which that State is a party:

(a) The Convention;

(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, *child prostitution and child pornography*;

(c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.

2. Where a communication is submitted on behalf of an individual or group of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

ARTICLE 6 INTERIM MEASURES

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State party concerned for its urgent consideration a request that the State party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

ARTICLE 7 ADMISSIBILITY

The Committee shall consider a communication inadmissible when:

- (a) The communication is anonymous;
- (b) The communication is not in writing;
- (c) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of the Convention and/or the Optional Protocols thereto;
- (d) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
- (e) All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;
- (f) The communication is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated;

(g) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State party concerned, unless those facts continued after that date;

(h) The communication is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit.

ARTICLE 8 TRANSMISSION OF THE COMMUNICATION

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State party concerned as soon as possible.

2. The State party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have provided. The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.

ARTICLE 9 FRIENDLY SETTLEMENT

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.

2. An agreement on a friendly settlement reached under the auspices of the Committee closes consideration of the communication under the present Protocol.

ARTICLE 10 CONSIDERATION OF COMMUNICATIONS

1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol as quickly as possible, in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.

2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications received under the present Protocol.
3. Where the Committee has requested interim measures, it shall expedite the consideration of the communication.
4. When examining communications alleging violations of economic, social or cultural rights, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State party in accordance with article 4 of the Convention. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the economic, social and cultural rights in the Convention.
5. After examining a communication, the Committee shall, without delay, transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.

ARTICLE 11 FOLLOW-UP

1. The State party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee a written response, including information on any action taken and envisaged in the light of the views and recommendations of the Committee. The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.
2. The Committee may invite the State party to submit further information about any measures the State party has taken in response to its views or recommendations or implementation of a friendly settlement agreement, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.

ARTICLE 12 INTER-STATE COMMUNICATIONS

1. A State party to the present Protocol may, at any time, declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider

communications in which a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under any of the following instruments to which the State is a party:

- (a) The Convention;
- (b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;
- (c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.

2. The Committee shall not receive communications concerning a State party that has not made such a declaration or communications from a State party that has not made such a declaration.

3. The Committee shall make available its good offices to the States parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Convention and the Optional Protocols thereto.

4. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communications by any State party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State party concerned has made a new declaration.

PART III INQUIRY PROCEDURE

ARTICLE 13 INQUIRY PROCEDURE FOR GRAVE OR SYSTEMATIC VIOLATIONS

1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State party of rights set forth in the Convention or in the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography or on the involvement of children in armed conflict, the Committee shall invite the State party to cooperate in the examination of the

information and, to this end, to submit observations without delay with regard to the information concerned.

2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State party concerned, as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State party, the inquiry may include a visit to its territory.

3. Such an inquiry shall be conducted confidentially, and the cooperation of the State party shall be sought at all stages of the proceedings.

4. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit without delay these findings to the State party concerned, together with any comments and recommendations.

5. The State party concerned shall, as soon as possible and within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.

6. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultation with the State party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its report provided for in article 16 of the present Protocol.

7. Each State party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in the present article in respect of the rights set forth in some or all of the instruments listed in paragraph 1.

8. Any State party having made a declaration in accordance with paragraph 7 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

ARTICLE 14

FOLLOW-UP TO THE INQUIRY PROCEDURE

1. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 13, paragraph 5, invite the State party concerned to inform it of the measures taken and envisaged in response to an inquiry conducted under article 13 of the present Protocol.

2. The Committee may invite the State party to submit further information about any measures that the State party has taken in response to an inquiry conducted under article 13, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.

PART IV FINAL PROVISIONS

ARTICLE 15 INTERNATIONAL ASSISTANCE AND COOPERATION

1. The Committee may transmit, with the consent of the State party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, together with the State party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.

2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol that may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States parties in achieving progress in the implementation of the rights recognized in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.

ARTICLE 16 REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY

The Committee shall include in its report submitted every two years to the General Assembly in accordance with article 44, paragraph 5, of the Convention a summary of its activities under the present Protocol.

ARTICLE 17
DISSEMINATION OF AND INFORMATION ON THE
OPTIONAL PROTOCOL

Each State party undertakes to make widely known and to disseminate the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular with regard to matters involving the State party, by appropriate and active means and in accessible formats to adults and children alike, including those with disabilities.

ARTICLE 18
SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION

1. The present Protocol is open for signature to any State that has signed, ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

ARTICLE 19
ENTRY INTO FORCE

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

ARTICLE 20
VIOLATIONS OCCURRING AFTER THE ENTRY INTO FORCE

1. The Committee shall have competence solely in respect of violations by the State party of any of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol.
2. If a State becomes a party to the present Protocol after its entry into force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate only to violations of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol for the State concerned.

ARTICLE 21
AMENDMENTS

1. Any State party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States parties with a request to be notified whether they favour a meeting of States parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months of the date of such communication, at least one third of the States parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and, thereafter, to all States parties for acceptance.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States parties that have accepted it.

ARTICLE 22
DENUNCIATION

1. Any State party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The

denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13 before the effective date of denunciation.

ARTICLE 23

DEPOSITARY AND NOTIFICATION BY THE SECRETARY-GENERAL

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Protocol.

2. The Secretary-General shall inform all States of:

(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;

(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment thereto under article 21;

(c) Any denunciation under article 22 of the present Protocol.

ARTICLE 24

LANGUAGES

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI*

Nazioni Unite A/RES/66/138

originale: inglese

ASSEMBLEA GENERALE

Sessantaseiesima sessione

Punto 64 dell'ordine del giorno

66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni.

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE [sul rapporto del terzo Comitato (A/66/457)]

L'Assemblea Generale,

Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni,

1. *Adotta* il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni così come figura nell'allegato alla presente risoluzione;
2. *Raccomanda* che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di prestare l'aiuto necessario.

89^A Riunione plenaria
dicembre

19

2011

Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni.



GNU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

Gli Stati parti del presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, status di nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti legali,

Riaffermando l'universalità, indivisibilità, interdipendenza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali,

Riaffermando altresì lo status del minore in quanto soggetto di diritti e in quanto essere umano dotato di dignità e di capacità in evoluzione,

Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore può creargli notevoli difficoltà nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti,

Considerando che il presente Protocollo rafforzerà e completerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazioni dei loro diritti,

Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessità di procedure rispettose della sensibilità del minore a tutti i livelli;

incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale,

Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al riguardo,

Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia (di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo,
2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non è parte.
3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda uno Stato che non è una parte del presente Protocollo.

Articolo 2 - Principi generali che guidano le funzioni del Comitato

Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione della sua età e maturità.

Articolo 3 - Regolamento

1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far ciò, esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose della sensibilità del minore.
2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e può rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del minore.

Articolo 4 - Misure di protezione

1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessaria per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità della persona interessata o del gruppo di persone interessate non è rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi.



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

Parte II - Procedura delle comunicazioni

Articolo 5 - Comunicazioni individuali

1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte:

- a) la Convenzione
- b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
- e) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

2. Quando una comunicazione è presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, ciò deve essere fatto con il consenso degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso.

Articolo 6 - Misure provvisorie

1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinché questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni.

2. Quando il Comitato esercita la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciò non comporta una decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 7 - Ricevibilità

1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- a) la comunicazione è anonima;
- b) la comunicazione non è presentata per iscritto;
- e) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
- d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è esaminata in virtù di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione;
- e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso è irragionevolmente lungo o è improbabile che apporti un'effettiva riparazione;



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

- f) la comunicazione è manifestamente infondata o è insufficientemente motivata;
- g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data;
- h) la comunicazione non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Articolo 8 - Trasmissione della comunicazione

1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo.
2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.

Articolo 9 - Composizione amichevole

1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.
2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 10 - Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse.
3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione.
4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformità all'articolo 4 della Convenzione. Nel far ciò esso tiene presente che lo Stato parte può adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo-Protocollo opzionale 3

5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 11-Seguito

1. Lo Stato parte dà la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Articolo 12 - Comunicazioni intentate

1. Uno Stato parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:
 - a) la Convenzione;
 - b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, te prostituzione minorile e la pedopornografia;
 - e) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.
2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma oggetto di una comunicazione già trasmessa ai sensi del presente articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte è ricevuta ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione.



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

Parte III - Procedura di inchiesta

Articolo 13 - Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, fa prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relativamente a dette informazioni.
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato parte interessato, nonché di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato può incaricare uno o più membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può comprendere una visita nel territorio di tale Stato.
3. L'inchiesta è svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato parte è richiesta in tutte le fasi della procedura.
4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato; insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato.
6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad un'indagine svolta in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ciascuno Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.
8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14 - Seguito della procedura di inchiesta

1. Il Comitato può, se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Parte IV - Disposizioni finali**Articolo 15 - Assistenza e cooperazione internazionali**

1. Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e inchieste da cui si evince la necessità di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni.

2. Il Comitato, inoltre, può portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunità di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi Protocolli facoltativi.

Articolo 16 - Rapporto all'Assemblea Generale

Il Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni all'Assemblea Generale in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un compendio delle proprie attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 17 - Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale

Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il presente Protocollo nonché ad agevolare l'accesso degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalità accessibili.

Articolo 18 - Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo - Protocollo opzionale 3

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito,
4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20 - Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore

1. Il Comitato è competente esclusivamente con riferimento a violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.

Articolo 21 - Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati parti per l'accettazione.
2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione depositati



ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo-Protocollo opzionale 3

raggiunge i due terzi del numero di Stati parti alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.

Articolo 22 - Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. Le disposizioni del presente Protocollo continueranno ad applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5 o 12 o ad ogni indagine avviata ai sensi dell'articolo 13 precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia.

Articolo 23 - Depositario e notifica da parte del Segretario generale

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito a:
 - a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;
 - b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21;
 - e) denunce ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 24 - Lingue

1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati.



